

COMUNE di CASTELGRANDE

- PROVINCIA DI POTENZA -

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI RURALI

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

ARTICOLO 2 – FINALITA'

ARTICOLO 3 – DESTINAZIONI DEL SERVIZIO

ARTICOLO 4 – AMBITO TERRITORIALE

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

ARTICOLO 6 – TRASPORTO OCCASIONALE

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

ARTICOLO 8 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 9 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEL SERVIZIO

ARTICOLO 10 – RAPPORTI CON LE ASSICURAZIONI DI VOLONTARIATO

ARTICOLO 11 – NORME DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 12 – DIMISSIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 13 – NORME ABROGATE ED ENTRATA IN VIGORE.

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio navetta implicante l'utilizzo di un automezzo per il trasporto collettivo misto di utenti ordinari (anziani e minori) e di utenti disabili.

Art. 2
FINALITA'

1. Il servizio di trasporto disciplinato dal presente regolamento persegue gli obiettivi di:
 - a) assistenza agli anziani, ai portatori di handicap e trasporto minori, assicurando agli stessi un servizio di collegamento con il centro abitato e i servizi di pubblica utilità;
 - b) superare la condizione di perifericità del sistema territoriale;
 - c) superare la condizione di marginalità del sistema delle imprese sociali e delle associazioni non profit.

Art. 3
DESTINAZIONI DEL SERVIZIO

1. Il servizio navetta, disciplinato dal presente regolamento, è destinato alle seguenti categorie deboli:
 - a) anziani; b) minori; c) disabili.

Art. 4
AMBITO TERRITORIALE

1. Il servizio navetta riguarda, di norma, gli interventi da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale.
2. In caso di comprovata necessità, può riguardare anche destinazioni di altri ambiti territoriali.

Art. 5
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

1. Il trasporto disciplinato dal presente regolamento è di tipo collettivo, per tale intendendosi il trasporto effettuato giornalmente o più volte al giorno o nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, dalle aree rurali al centro del comune.

Art. 6
TRASPORTO OCCASIONALE

1. In presenza di comprovata e documentata necessità, è possibile richiedere il servizio di navetta verso centri ambulatoriali, case di cura, ospedali e pertanto anche fuori dal territorio comunale, con un preavviso di almeno 5 giorni e per il corrispettivo da determinarsi da parte della Giunta Comunale.

Art. 7
MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. L'accesso al servizio avviene a seguito di compilazione, presso l'ufficio servizi sociali del comune, di apposito modulo da parte del cittadino interessato o dei suoi familiari.
2. Tale modulo vale come autocertificazione in ordine alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare di stabile convivenza, nel caso in cui l'interessato non fosse in grado di sostenere il costo di cui al successivo articolo 9, chiedendone l'esonero o il pagamento ridotto.

Art. 8

EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio navetta è assicurato negli orari e per i percorsi stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Il servizio di trasporto, disciplinato dal presente regolamento, viene effettuato dal personale comunale.
3. L'Amministrazione comunale può decidere di affidare il presente servizio a soggetti esterni, previo esperimento di tutto quanto prescritto dalla pertinente normativa.

Art. 9

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEL SERVIZIO

1. Il cittadino è tenuto a concorrere al costo del servizio secondo tariffe determinate con apposito provvedimento.
2. In deroga a tali criteri, ed in presenza di casi di rilevanza sociale, possono essere previste tariffe ridotte ovvero l'esenzione totale del pagamento, secondo l'istruttoria e con relazione esperita da parte dell'ufficio sociale comunale.
3. In via transitoria e per un periodo non superiore a sei mesi, anche in considerazione dell'esigenza di verificare l'interesse al servizio da parte della cittadinanza e di quantificare il costo dello stesso, limitatamente a n. 2 corse giornaliere non "scolastiche" non è previsto alcun compenso da parte degli utenti del medesimo.

Art. 10

RAPPORTI CON LE ASSICURAZIONI DI VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione comunale, attraverso apposite convenzioni, definisce i rapporti di collaborazione con le Associazioni di volontariato locale che forniscono supporto al servizio di trasporto sociale.

Art. 11

NORME DI COMPORTAMENTO

1. L'operatore addetto al servizio di trasporto è tenuto a rispettare le disposizioni impartite dall'ufficio sociale, al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio nonché la ricerca e il diritto alla riservatezza dei cittadini utenti.
2. I cittadini utenti sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto.

Art. 12

DIMISSIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune può disporre, con provvedimento motivato, l'interruzione o la sospensione del servizio, con preavviso di almeno 10 giorni, in caso di mancato pagamento da parte del cittadino fruitore, della quota di concorso nella spesa a proprio carico.

Art 13

NORME ABROGATE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogato tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000.